

STATUTO

SOCIAL GROUP COOPERATIVA SOCIALE A

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA
GENOVA 12

Numero REA: CA - 283700

Codice fiscale: 03600580926

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 21599/8700	
	-	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO SOCI - DURATA	
	Articolo 1	
	E' costituita una società cooperativa sociale a mutua-	
	lità prevalente di tipo A che agisce sotto la denomi-	
	nazione: "Social Group cooperativa sociale A" .	
	Articolo 2	
	La società ha sede nel Comune di Quartu Sant'Elena.	
	Articolo 3	
	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i lo-	
	ro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti	
	gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei	
	soci.	
	Articolo 4	
	La durata della società è stabilita fino al giorno 31	
	dicembre 2050.	
	TITOLO II	
	NORME APPLICABILI	
	Articolo 5	
	Alla cooperativa si applicano le norme delle leggi	
	speciali che regolano il tipo di cooperativa in ogget-	
	to e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto	

	sociale, ed in particolare si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.	
	381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto	
	compatibili con la suddetta legge, le norme relative	
	al settore in cui la cooperativa stessa opera ed in	
	particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001	
	n. 142, e successive modificazioni, relative alla po-	
	sizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle <i>Onlus</i> , in quanto la coope-	
	rativa sociale è di diritto organizzazione non lucra-	
	tiva di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10,	
	comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi spe-	
	ciali, di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le nor-	
	me del codice civile relative alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e se-	
	guenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le	
	disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	TITOLO III	
	REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE	
	Articolo 6	
	Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civi-	
	le:	
	a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in mi-	
	sura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	

	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) – è fatto divieto di remunerare gli strumenti fi-	
	nanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperato-	
	ri, o comunque posseduti dagli stessi, in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) – è fatto divieto di distribuire le riserve tra i	
	soci cooperatori;	
	d) – è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scio-	
	glimento della società, dell'intero patrimonio socia-	
	le, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi	
	dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991,	
	n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile,	
	in modo da procurare beni e servizi di particolare ri-	
	levanza sociale a soggetti appartenenti a particolari	
	categorie, anche di non soci, come meglio risulta dal-	
	le previsioni del presente statuto relative allo scopo	
	mutualistico ed all'oggetto sociale.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indi-	
	pendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513	
	del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente	

	(art. 111-septies disp. att. c.c.).	
	TITOLO IV	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 7	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e	
	senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'intere-	
	resse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di	
	cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre	
	1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire	
	finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle	
	famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'as-	
	sistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza	
	sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione,	
	a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini,	
	per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il	
	profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire,	
	ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di ri-	
	schio, di emarginazione e di disagio sociale.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività carat-	
	teristica anche con terzi non soci.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere	
	forniti ai terzi, facenti parte delle categorie biso-	
	gnose di intervento sociale per motivazioni connesse	

	all'età o alla condizione personale, familiare o so-	
	ciale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizio-	
	ni peraltro possibilmente migliori di quelle rinveni-	
	bili sul mercato.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conse-	
	guire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro	
	nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione	
	dell'attività lavorativa prestata a migliori condizio-	
	ni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto,	
	lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire	
	nella propria sfera individuale è quello di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata e la prestazio-	
	ne della propria attività lavorativa a favore della	
	cooperativa, continuità di occupazione, con le miglio-	
	ri condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Articolo 8	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al	
	proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requi-	
	siti dei propri soci cooperatori, ha lo scopo di per-	
	seguire l'interesse generale della comunità alla pro-	
	mozione umana e alla integrazione sociale dei cittadi-	
	ni attraverso un'attività di gestione di servizi so-	
	ciali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva,	
	alla ricerca, allo sviluppo e all'erogazione di servi-	
	zi, anche ad alto valore tecnologico, finalizzati a	

	soddisfare i bisogni di persone anziane, disabili,	
	bambini, e persone in generale svantaggiate.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabil-	
	mente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	- attività di assistenza infermieristica, sanitaria e	
	fisioterapica a carattere domiciliare, oppure realiz-	
	zata entro centri di servizio appositamente allestiti,	
	o messi a disposizione da enti pubblici o privati:	
	- strutture di accoglienza per persone anziane auto-	
	sufficienti e non, nonché servizi integrati per resi-	
	denze protette;	
	- strutture di accoglienza per disabili e persone	
	svantaggiate;	
	- strutture educative, scuole, asili, baby parking e	
	doposcuola;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- servizi di mense e somministrazione pasti;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere ani-	
	mativo e finalizzate al miglioramento della qualità	
	della vita, nonché altre iniziative per il tempo libe-	
	ro, la cultura ed il turismo sociale:	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle	
	comunità locali entro cui opera, al fine di renderla	

	più consapevole e disponibile all'attenzione ed al-	
	l'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e	
	svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività con-	
	nessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al	
	perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere	
	tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ri-	
	tenute necessarie o utili per la realizzazione del-	
	l'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che in-	
	direttamente attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Coope-	
	rativa è altresì impegnata ad integrare - in modo per-	
	manente o secondo contingenti opportunità - la propria	
	attività con quella di altri enti cooperativi, promuo-	
	vendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni	
	frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	TITOLO V	
	SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI	
	Articolo 9	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e	
	legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la	
	propria attività lavorativa per il conseguimento del-	

	l'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori"	
	della cooperativa; precisato che – ai sensi dell'art.	
	10 della legge n. 381/1991 – alle cooperative istitui-	
	te ai sensi della presente legge non si applicano le	
	disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n.	
	1815;	
	b) – le persone fisiche bisognose di intervento socia-	
	le, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto	
	sociale, in qualità di "soci utenti", o "soci fruito-	
	ri" della cooperativa;	
	c) – i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 del-	
	la legge n. 381/1991, disponibili a prestare la pro-	
	pria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	Articolo 10	
	Chi desidera divenire socio cooperatore deve presenta-	
	re domanda di ammissione, indirizzata alla società,	
	dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo	
	statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere	
	in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla	
	legge e dal presente statuto, e di non svolgere atti-	
	vità concorrente o in contrasto con quella della coo-	
	perativa, ed indicando l'importo della partecipazione	
	che intende sottoscrivere.	
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo ammi-	
	nistrativo accerta la sussistenza dei requisiti sog-	

	gettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la	
	sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal	
	presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collega-	
	te all'interesse sociale, che ostino all'ammissione.	
	In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo	
	amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio,	
	dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad	
	eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale	
	sovrapprezzo e della tassa di ammissione, entro quin-	
	dici giorni; cura quindi - solo dopo che siano stati	
	eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annota-	
	zione nel libro soci.	
	Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si	
	pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della	
	domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso,	
	sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requi-	
	siti soggettivi previsti.	
	In caso di diniego da parte dell'organo amministrati-	
	vo, la deliberazione dell'assemblea, che concluda in	
	senso favorevole all'ammissione, è vincolante per	
	l'organo amministrativo.	
	TITOLO VI	
	SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI	
	Articolo 11	
	L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio,	

	deliberare - su proposta dell'organo amministrativo -	
	la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in	
	proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi	
	mutualistici effettivamente realizzati.	
	Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni	
	sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento	
	mutualistico.	
	Articolo 12	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti	
	mutualistici con la società, secondo le regole stabi-	
	lite dal presente statuto e dal regolamento mutuali-	
	stico, nei limiti della effettiva e concreta capacità	
	della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e	
	di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Corre-	
	lativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre	
	con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, com-	
	patibilmente con le esigenze della gestione sociale e	
	la necessità di rispettare il principio di parità di	
	trattamento.	
	La cooperativa è quindi obbligata, nella misura deter-	
	minata dalle proprie esigenze, dalle opportunità del	
	mercato e dall'andamento dell'attività dell'impresa	
	sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro dei	
	soci cooperatori, e quindi a stipulare con i medesimi,	
	all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi	

	contratti di lavoro, secondo le previsioni del regola-	
	mento interno e nel rispetto del principio della pa-	
	rità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche	
	professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizio-	
	ne alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.	
	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della	
	legge n. 300/1970, la cooperativa è tenuta a corri-	
	spondere ai soci lavoratori un trattamento economico	
	complessivo proporzionato alla quantità e qualità del	
	lavoro prestato, e comunque non inferiore ai minimi	
	previsti, per prestazioni analoghe, dalla contratta-	
	zione collettiva nazionale del settore o della catego-	
	ria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi	
	da quello subordinato, in assenza di contratti o ac-	
	cordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso	
	per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro auto-	
	no; salvi i trattamenti economici ulteriori che pos-	
	sono essere deliberati dall'assemblea ai sensi del-	
	l'art. 3, comma 2, della legge n. 142/2001, a titolo	
	di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ri-	
	storno, nel rispetto del principio di parità di trat-	
	tamento.	
	Relativamente ai soci cooperatori che intrattengano,	
	con la cooperativa, un rapporto di lavoro autonomo, il	
	trattamento economico degli stessi può essere commis-	

	rato, secondo le previsioni del regolamento, al risul-	
	tato dell'attività lavorativa dagli stessi svolta, an-	
	ziché alla quantità e qualità del lavoro prestato.	
	La cooperativa è obbligata al pagamento dei contributi	
	previdenziali, anche per la quota a carico dei soci	
	lavoratori.	
	Ai soci lavoratori spettano, in relazione alla concre-	
	ta tipologia di contratto di lavoro effettivamente	
	realizzato, le tutele previste dalla legge 20 maggio	
	1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché le	
	disposizioni legislative e regolamentari in materia di	
	sicurezza sul lavoro, e le ulteriori tutele derivanti	
	dai contratti ed accordi collettivi previsti dalla	
	legge.	
	I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposi-	
	zione le loro capacità professionali e il loro lavoro	
	in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità	
	dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per	
	la cooperativa stessa, in base alle esigenze di que-	
	st'ultima ed in conformità alle prescrizioni del rego-	
	lamento mutualistico. Conseguentemente, i soci coope-	
	ratori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili, in	
	vista della possibilità che la cooperativa, in presen-	
	za di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di im-	

	piego; e non possono rifiutare, ove richiesti dalla	
	cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di	
	lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.	
	Articolo 13	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti	
	mutualistici con la società, secondo le regole stabi-	
	lite dal presente statuto e dal regolamento mutuali-	
	stico, nei limiti della effettiva e concreta capacità	
	della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e	
	di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Corre-	
	lativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre	
	con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, com-	
	patibilmente con le esigenze della gestione sociale e	
	la necessità di rispettare il principio di parità di	
	trattamento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra	
	indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con	
	la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi	
	termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i ser-	
	vizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.	
	TITOLO VII	
	QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Articolo 14	
	Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperato-	
	ri, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi	

dell'art. 2468 del codice civile.

Articolo 15

Il socio cooperatore che intenda trasferire la propria partecipazione deve offrire la stessa in prelazione agli altri soci cooperatori; il diritto di prelazione di questi ultimi opera solo fino a concorrenza del limite massimo della partecipazione sociale, consentita dalla legge e dal presente statuto.

Ai fini di quanto sopra, il socio alienante dovrà comunicare agli aventi diritto, tramite l'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione di vendere, le generalità del cessionario e la somma richiesta come prezzo. L'organo amministrativo provvede a comunicare l'offerta in prelazione agli aventi diritto, i quali devono manifestare, sempre per il tramite dell'organo amministrativo e con lettere raccomandate, la loro intenzione di acquistare nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del medesimo organo amministrativo. La manifestazione dell'intenzione di acquistare non comporta conclusione del contratto di cessione; le parti sono in tal caso obbligate a stipulare un atto di trasferimento della quota sociale, in forma autentica, entro trenta giorni da detta ultima comunicazione.

	Nei casi di trasferimento in permuta o verso altro	
	corrispettivo infungibile, l'esercizio della prelazio-	
	ne ha luogo mediante la corresponsione al socio che	
	intende alienare la quota di una somma di denaro cor-	
	rispondente al valore della quota stessa.	
	Nel caso le parti non siano d'accordo sul prezzo o sul	
	valore da attribuire alla quota, questo dovrà essere	
	determinato da un terzo arbitratore, nominato dal Pre-	
	sidente del Tribunale del luogo ove ha sede la so-	
	cietà; l'arbitratore provvederà alla determinazione	
	del prezzo o valore con equo apprezzamento, ai sensi	
	dell'articolo 1349 del codice civile.	
	In caso di mancato esercizio del diritto di prelazio-	
	ne, o di rinuncia allo stesso, il socio potrà libera-	
	mente alienare la propria partecipazione, salve le	
	prescrizioni dell'art. 2530 del codice civile.	
	Articolo 16	
	L'organo amministrativo può, ai sensi dell'articolo	
	2529 del codice civile e nei limiti ivi previsti, ac-	
	quistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori.	
	TITOLO VIII	
	PRESTITI SOCIALI	
	Articolo 17	
	I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favo-	
	re della cooperativa, esclusivamente finalizzati al	

	conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle	
	vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio	
	presso soci.	
	TITOLO IX	
	SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO	
	Articolo 18	
	Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente	
	statuto, ed in particolare:	
	a) - allorché il socio non concorra all'adozione di	
	deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto so-	
	ciale, il trasferimento della sede della società al-	
	l'estero, la modifica o soppressione delle clausole	
	mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla cate-	
	goria delle cooperative a mutualità non prevalente, la	
	modifica delle clausole statutarie che disciplinano i	
	ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione	
	della società, la fusione eterogenea;	
	b) - allorché il socio abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	c) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di	
	partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al	
	raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mu-	
	tualistica.	
	In caso di silenzio dell'organo amministrativo, pro-	

	tratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della	
	dichiarazione di recesso, questa si intende accettata	
	per gli effetti dell'art. 2532, comma 2, c.c., e pro-	
	duce effetto con il decorso del sessantesimo giorno	
	dalla suddetta ricezione.	
	E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze	
	del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra	
	cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a	
	quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.	
	Articolo 19	
	L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione	
	del socio cooperatore dalla società, oltre che nei ca-	
	si previsti dalla legge, nel caso in cui il socio si	
	renda irreperibile al domicilio comunicato alla coope-	
	rativa per oltre centoottanta giorni; ed ogni qualvol-	
	ta il socio non sia più in grado di partecipare, anche	
	per causa a lui non imputabile, al raggiungimento del-	
	lo scopo sociale ed all'attività mutualistica.	
	E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze	
	dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo	
	tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga	
	alle previsioni della legge e del presente statuto.	
	Articolo 20	
	In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto	
	sociale non continua con gli eredi o legatari dello	

	stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle	
	partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle	
	disposizioni del presente statuto.	
	La morte del socio cooperatore determina altresì lo	
	scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pen-	
	denti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche	
	dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subin-	
	gresso automatico di eredi o legatari nei diritti de-	
	finitivamente acquisiti dal socio cooperatore in di-	
	pendenza del rapporto mutualistico.	
	La società procede al rimborso delle partecipazioni,	
	nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949	
	del codice civile, su presentazione del certificato di	
	morte, di copia dell'eventuale testamento e di una di-	
	chiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, atte-	
	stante la qualità di erede, o legatario delle parteci-	
	pazioni; detti documenti sono conservati dalla so-	
	cietà. l'organo amministrativo non è comunque tenuto	
	ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata	
	dalla prescritta documentazione, non è presentata da-	
	gli eredi o legatari.	
	Articolo 21	
	I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno	
	diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rap-	
	porto sociale, unicamente al rimborso del capitale so-	

	ciale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del co-	
	dice civile.	
	Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere	
	effettuato, senza interessi, entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle	
	quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni,	
	ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, uni-	
	tamente agli interessi legali, può essere corrisposto	
	in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	TITOLO X	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 22	
	La cooperativa può emettere, con deliberazione del-	
	l'organo amministrativo assunta a maggioranza assoluta	
	dei suoi membri, strumenti finanziari non partecipati-	
	vi, privi di diritti di amministrazione, e che non at-	
	tribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di	
	soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art.	
	2483 del codice civile.	
	TITOLO XI	
	CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI	
	Articolo 23	
	Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissa-	
	to in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai	
	conferimenti dei soci cooperatori.	

	Il capitale sociale potrà essere aumentato anche me-	
	diante conferimento di beni in natura e/o di crediti.	
	Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice	
	civile.	
	Articolo 24	
	La cooperativa può destinare, con deliberazione del-	
	l'assemblea dei soci, una quota degli utili di eserci-	
	zio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale so-	
	ciale sottoscritto e versato.	
	Articolo 25	
	In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assem-	
	blea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato	
	gli accantonamenti obbligatori per legge o statuto,	
	accantonare ad apposita riserva - qualificata espres-	
	samente come divisibile e destinata ai portatori di	
	strumenti finanziari nel caso di scioglimento del re-	
	lativo rapporto - una percentuale degli utili netti	
	annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di qual-	
	siasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre	
	riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del	
	codice civile.	
	Articolo 26	
	Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al tren-	
	tuno dicembre di ciascun anno.	

	Articolo 27	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effet-	
	tuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la re-	
	sidua parte degli utili netti può essere destinata,	
	nell'ordine, a remunerazione degli strumenti finanzia-	
	ri, alla rivalutazione del capitale sociale, alla ri-	
	partizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla	
	distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei li-	
	miti previsti dalla legge.	
	TITOLO XII	
	ASSEMBLEE	
	Articolo 28	
	Possono intervenire in assemblea tutti i soci coopera-	
	tori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se	
	non ancora titolari del diritto di voto per non essere	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia	
	l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.	
	Articolo 29	
	Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare	
	in assemblea, con delega scritta che può essere tra-	
	smessa anche via fax o per posta elettronica certifi-	
	cata soltanto da un altro socio cooperatore avente di-	
	ritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono	

essere conferite più di dieci deleghe.

Articolo 30

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima

	convocazione l'assemblea non risulti legalmente costi-	
	tuita.	
	Articolo 31	
	L'assemblea è presieduta dall' amministratore unico o	
	presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di	
	assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da	
	persona designata dagli intervenuti.	
	Articolo 32	
	L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente co-	
	stituita quando siano presenti o rappresentati la metà	
	più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in	
	seconda convocazione, è regolarmente costituita qua-	
	lunque sia il numero dei voti rappresentati in assem-	
	blea.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	rappresentati in assemblea.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea deli-	
	bera, sia in prima che in seconda convocazione, con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti	
	complessivamente spettanti a tutti i soci, per le de-	
	liberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del ca-	
	pitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del	
	codice civile, e lo scioglimento anticipato della so-	
	cietà.	
	E' invece necessario il voto favorevole di più dei due	

	terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i	
	soci per l'approvazione delle delibere concernenti la	
	modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della	
	sede della società all'estero, la modifica o soppres-	
	sione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la	
	modifica delle clausole statutarie che disciplinano i	
	ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione	
	della società, la fusione eterogenea.	
	Anche in assenza di formale convocazione, la delibera-	
	zione si intende adottata quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale, se sono presenti o informa-	
	ti tutti gli amministratori, e tutti i sindaci se no-	
	minati, e se nessuno si oppone alla trattazione del-	
	l'argomento. Se gli amministratori, e i sindaci se no-	
	minati, non partecipano personalmente all'assemblea,	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi	
	sottoscritta, trasmessa anche via fax e da conservarsi	
	agli atti della società, nella quale dichiarano di es-	
	sere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine	
	del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi. In mancanza, la deliberazione non può essere	
	adottata.	
	Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, ri-	
	chiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso	

	di tutti i soci.	
	TITOLO XIII	
	AMMINISTRATORI	
	Articolo 33	
	L'amministrazione della società è affidata ad un ammi-	
	nistratore unico o ad un consiglio di amministrazione,	
	composto da un numero variabile di membri, secondo	
	quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in se-	
	de di nomina alle cariche sociali.	
	Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di ammini-	
	stratore, i soci cooperatori possono essere iscritti	
	nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni,	
	salvo il disposto dell'art. 2542 del codice civile.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non partecipati-	
	vi non compete il diritto di partecipare all'elezione	
	degli amministratori.	
	Gli amministratori durano in carica a tempo indetermi-	
	nato ovvero per tre esercizi sociali; essi scadono al-	
	la data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Articolo 34	
	Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più	
	amministratori delegati, scegliendoli tra i soci coo-	

	peratori; gli stessi sono tenuti a riferire al consi-	
	glio di amministrazione, ed al sindaco o al collegio	
	sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.	
	Non possono essere delegati:	
	- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea,	
	redazione del bilancio di esercizio, aumento e ridu-	
	zione del capitale, redazione dei progetti di fusione	
	e di scissione;	
	- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di	
	esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1,	
	c.c.).	
	Articolo 35	
	Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi mem-	
	bri un presidente, se questi non è stato già eletto	
	dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che	
	svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o	
	impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei	
	terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in	
	ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presi-	
	dente.	
	Articolo 36	
	Il compenso degli amministratori sarà stabilito dal-	
	l'assemblea; potrà essere determinato sia in misura	
	fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di	

	bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'os-	
	servanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del	
	codice civile. Il compenso degli amministratori inve-	
	stiti delle cariche di presidente o di consigliere de-	
	legato è stabilito dal consiglio di amministrazione,	
	sentito il parere del sindaco o del collegio sindacale	
	ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi even-	
	tualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può	
	determinare un importo complessivo per la remunerazio-	
	ne di tutti gli amministratori, inclusi quelli inve-	
	stiti di particolari cariche.	
	Articolo 37	
	Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato	
	nella sede sociale o altrove, purché nel territorio	
	della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interes-	
	si della società, a cura del presidente o anche di uno	
	solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicu-	
	rare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di	
	convocazione deve essere spedito a tutti gli ammini-	
	stratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre gior-	
	ni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno	
	un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la	
	data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del	
	giorno. Anche in assenza di formale convocazione sa-	

	ranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio	
	d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli am-	
	ministratori, ed il sindaco o i sindaci effettivi ne	
	siano stati informati.	
	Articolo 38	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della società, fatte salve le competenze	
	attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.	
	In particolare, sono riservate alla competenza dei so-	
	ci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del	
	codice civile. Si precisa che devono intendersi ricom-	
	prese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale:	
	l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assun-	
	zione in godimento di aziende e rami di azienda; l'ac-	
	quisto di partecipazioni in società a responsabilità	
	limitata, ed in società di persone in genere (salvo,	
	in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codi-	
	ce civile).	
	Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:	
	– le operazioni per le quali sussista un conflitto	
	d'interessi degli amministratori che rappresentano le-	
	galmente la società, ai sensi dell'articolo 2475-ter	
	del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione	
	specificamente autorizzata, anche per gli effetti de-	

	gli articoli 1394 e 1395 del codice civile;	
	– la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.	
	Articolo 39	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed	
	in giudizio spetta all'amministratore unico o al pre-	
	sidente del consiglio d'amministrazione e, in via di-	
	sgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai	
	singoli amministratori delegati eventualmente nominati	
	dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri	
	a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta,	
	inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il	
	consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico	
	per il compimento di una specifica operazione.	
	TITOLO XIV	
	CONTROLLI	
	Articolo 40	
	L'organo di controllo deve essere nominato solo nei	
	casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1 e	
	2477 del codice civile).	
	Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre	
	sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'as-	
	semblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presi-	
	dente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volon-	
	tariamente nominato dai soci, l'organo di controllo e-	

	sercita anche il controllo contabile.	
	Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	TITOLO XV	
	CONCILIAZIONE E ARBITRATO	
	Articolo 41	
	Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o	
	al trasferimento delle partecipazioni sociali, rien-	
	trante tra quelle per le quali la legge ammette la	
	conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di	
	un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a	
	ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed	
	iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mez-	
	zo dell'organismo di conciliazione costituito presso	
	la camera di commercio più vicina alla sede sociale	
	alla data in cui sorge la controversia; l'organismo	
	competente applicherà il proprio regolamento di proce-	
	dura.	
	Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i so-	
	ci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto socia-	
	le, nonché le controversie promosse da amministratori,	
	sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e	
	quelle aventi ad oggetto la validità di delibere as-	

	sembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge	
	prevede l'intervento obbligatorio del pubblico mini-	
	stero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di	
	conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della	
	relativa procedura, o entro il diverso termine concor-	
	dato per iscritto dalle parti.	
	Le suddette controversie sono devolute alla cognizione	
	di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale	
	del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà prov-	
	vedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta	
	fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il	
	soggetto designato non vi provveda nel termine previ-	
	sto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più dili-	
	gente, allo stesso Presidente del Tribunale il quale	
	fisserà anche la sede dell'arbitrato.	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla	
	nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo	
	diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti	
	dalla legge.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salva diversa motivata decisione dell'ar-	
	bitro.	
	La soppressione e la modifica della presente clausola	
	compromissoria deve essere approvata con delibera dei	
	soci, con la maggioranza di almeno due terzi del capi-	

	tale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono,	
	entro i successivi novanta giorni, esercitare il di-	
	ritto di recesso.	
	Il presente articolo non si applica alle controversie	
	tra cooperativa e socio lavoratore, che rientrano nel-	
	la competenza del giudice del lavoro.	
	TITOLO XVI	
	NORME FINALI	
	Articolo 42	
	La società si scioglie per le cause indicate agli ar-	
	ticoli 2522, comma 3, 2545- <i>duodecies</i> e 2484 del codice	
	civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo ammini-	
	strativo deve effettuare i relativi adempimenti pub-	
	blicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.	
	A seguito del verificarsi di una causa di scioglimen-	
	to, assumeranno la carica di liquidatori, salva diver-	
	sa decisione dei soci, gli amministratori in carica al	
	momento dello scioglimento. In caso di pluralità di	
	liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di	
	liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle	
	norme di legge e statutarie relative al consiglio di	
	amministrazione, in quanto compatibili. La rappresen-	
	tanza della società spetterà congiuntamente a tutti i	

34 di 35

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 della tabella allegata
al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.